



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/11/2011

=====

ADDI' 25/11/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Tedoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: FORTE

DELIBERAZIONE N. 546

Oggetto:

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R. 13 agosto 2011, n. 14, pubblicata sul supplemento ordinario n. 160 al BURL n. 32 del 27 agosto 2011.



546 25 NOV. 2011 M

Oggetto: Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R. 13 agosto 2011, n. 14, pubblicata sul supplemento ordinario n. 160 al BURL n. 32 del 27 agosto 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 127 della Costituzione;

VISTO l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale);

VISTO l'articolo 19 della Deliberazione della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261;

VISTO l'articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

PREMESSO che in data 25 ottobre 2011 è stato notificato il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale contro la Regione Lazio per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 13 agosto 2011, n. 14, pubblicata sul supplemento ordinario n. 160 al BURL n. 32 del 27 agosto 2011 "*Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge 6 agosto 1999, n. 14)*";

PREMESSO che il ricorso suddetto è stato depositato il 2 novembre 2011, data dalla quale decorrono i trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio della Regione, che scadranno il 2 dicembre 2011;

CONSIDERATO che i rilievi mossi dal Governo nei confronti della legge regionale 13 agosto 2011, n. 14 non sono condivisibili, in quanto la legge in parola introduce la disciplina urbanistica ed edilizia afferente alle strutture ricettive all'aria aperta, senza interferire con i livelli minimi di tutela posti dallo Stato in materia di tutela dell'ambiente;



546 25 NOV. 2011, M

CONSIDERATA altresì, per quanto sopra detto, la rilevanza della legge regionale in esame, in quanto diretta a disciplinare in maniera compiuta e definitiva le condizioni di regolare esercizio del settore campeggistico, chiudendo la lunga fase transitoria introdotta dalle precedenti normative;

RITENUTO opportuno, a tutela del provvedimento legislativo regionale sopra menzionato, per i motivi di cui all'allegato A alla presente deliberazione, autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse,

- di prendere atto dei motivi a tutela della L.r. 14/2011 illustrati nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 13 agosto 2011, n. 14, pubblicata sul supplemento ordinario n. 160 al BURL n. 32 del 27 agosto 2011 "*Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge 6 agosto 1999, n. 14)*"; dandone comunicazione al Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla struttura "Avvocatura Regionale" per lo svolgimento dei successivi atti di competenza e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



ROMA 25 NOV. 2011





DEL 25 NOV 2011
ALLEG. alla D.D. N. 546



ALLEGATO A

Legge regionale 13 agosto 2011, n. 14, pubblicata sul supplemento ordinario n. 160 al BURL n. 32 del 27 agosto 2011 "Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge 6 agosto 1999, n. 14)"

In merito al ricorso innanzi alla Corte Costituzionale, avverso la legge regionale in epigrafe, promosso dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con deliberazione del 13 ottobre 2011 e notificato alla Regione in data 25 ottobre 2011, si osserva quanto segue.

Con il ricorso in esame il Governo ha impugnato gli articoli 1 e 2 della l.r. 14/2011, asserendone l'illegittimità costituzionale in quanto consentono la realizzazione di strutture edilizie all'interno delle aree naturali protette senza il previo nulla osta degli enti gestori delle aree stesse, violando così gli articoli 11 e 13 della l. 394/1991 e l'articolo 117, II comma, lettera s), della Cost.

Innanzitutto va evidenziata l'erroneità dell'impugnazione dell'articolo 1 della l.r. 14/2011, in quanto lo stesso si limita a elencare i manufatti edilizi e i mezzi di pernottamento consentiti in via generale all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta e non prevede, come asserito nel ricorso, che gli stessi siano realizzati all'interno delle aree naturali protette senza l'acquisizione del parere degli enti gestori delle aree.

Riguardo ai rilievi mossi all'articolo 2, invece, la legge 394/1991, legge quadro in materia di aree naturali protette, prevede all'articolo 13 che il "rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'ente parco...è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato". Orbene il comma 1 dell'articolo 25 bis introdotto dall'articolo 2 della l.r. 14/2011, si limita a esplicitare, per quanto riguarda le strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette, quanto già previsto dalla legge statale, ovvero che il nulla osta dell'ente parco è reso solo in relazione a interventi, impianti e opere che siano soggette ad autorizzazione o concessione. In altre parole, laddove siano posti in essere interventi impattanti sul territorio, tali da richiedere il rilascio di un titolo abilitativo edilizio, allora e solo allora, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, deve essere richiesto anche il nulla osta del parco. Posto che gli interventi di che trattasi si sostanziano in attività edilizia libera, quindi non sottoposta, ai sensi del d.p.r. 380/2001, ad alcun titolo abilitativo edilizio, ne consegue che non è richiesto neanche il nulla osta del parco. Circa la contestazione afferente alla "arbitraria" qualificazione di alcune attività come attività edilizia libera, a opera del legislatore regionale, è appena il caso di ricordare che è lo stesso d.p.r. 380/2001 che all'articolo 6, comma 6 (Attività edilizia libera), consente alle regioni a statuto ordinario di poter "estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2", cioè di poter individuare ulteriori fattispecie di attività edilizia libera rispetto a quelle direttamente codificate dal d.p.r.

Peraltro lo stesso comma, lungi dal rappresentare una norma in bianco, fa salve eventuali modalità esecutive fissate dal piano e dal regolamento dell'area protetta e demanda al regolamento



di attuazione della legge l'individuazione delle condizioni strutturali e di mobilità necessarie per qualificare l'attività edilizia come libera. Quindi è attività edilizia libera non qualsiasi installazione e rimessaggio di mezzi mobili e di tende, ma soltanto quella che rientrerà nei limiti individuati dal regolamento di attuazione della legge.

Con riferimento alle osservazioni relative al comma 8 del medesimo articolo 25 bis, si ribadisce quanto già espresso al punto precedente, a nulla rilevando il fatto che il legislatore regionale abbia distinto le fattispecie in relazione al momento di apposizione del vincolo ambientale. Comunque si tratta di attività edilizia libera, che per sua natura non necessita di alcun atto autorizzatorio, ivi compreso quello del parco. Anzi, in tale fattispecie la legge regionale è anche più restrittiva di quella statale, perché nel caso di precedente istituzione del parco rispetto all'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva, prevede che debba essere comunque acquisito il nulla osta del parco, anche se si tratta di attività libera.

Circa il silenzio assenso decorsi sessanta giorni dalla richiesta di nulla osta all'ente gestore del parco, si tratta di un effetto disposto dalla stessa legge 394/1991 e che il Consiglio di Stato ha giudicato ancora vigente, pur dopo la modifica dell'articolo 20 della l. 241/1990 in materia di silenzio assenso delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, con riguardo alla lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui alla l. 394/1991 e all'articolo 117, II comma, lettera s), Cost., è di tutta evidenza come la legge regionale non abbia inciso sui livelli minimi e inderogabili di tutela posti dalla legge statale, ma si sia limitata, rimanendo nell'alveo del governo del territorio e quindi nell'ambito della competenza legislativa concorrente di cui al III comma del citato articolo 117 Cost., a esplicitare le conseguenze giuridiche derivanti dalla qualificazione delle attività edilizie, che sarebbero state tali anche se la legge regionale nulla avesse disposto in proposito.

